

NORME CHE REGOLANO L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Per i periti industriali in possesso del titolo di studio conseguito dall'anno 1969/70 a tutt'oggi, occorre produrre i seguenti documenti, tutti in competente bollo:
 - a. Domanda in bollo indirizzata al Collegio, in cui va anche dichiarato di non essere iscritti né di aver domandato iscrizione in altri Albi di periti industriali, completa del numero di Codice Fiscale
 - b. Diploma di Perito Industriale
 - c. Certificato o diploma di abilitazione professionale
 - d. Certificato di nascita
 - e. Certificato di cittadinanza italiana o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità in bollo
 - f. Certificato di residenza in bollo
 - g. Certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
 - h. Due fotografie formato tessera firmate sul retro
 - i. Fotocopia della carta di identità in corso di validità
 - j. Attestazione di un versamento di € 168,00 per tassa di concessione governativa da effettuarsi sul c.c.p. n. 8003 intestato all'Ufficio di concessioni governative
 - k. I documenti di cui alle lettere d), e), f), g), possono essere sostituiti con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 2 e 24 della legge 15/68 (in bollo)

La domanda, corredata dei relativi documenti deve essere presentata personalmente dall'interessato alla segreteria del collegio (aperta tutti i martedì non festivi dalle ore 18,30 alle 20,30) dove dovrà effettuarsi un versamento per tassa di iscrizione (€ 50,00) e quota annuale (€ 95,00).

Per gli anni successivi all'anno di iscrizione la quota annuale sarà di €150,00

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano prestato, per 18 mesi, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma
 - b. abbiano frequentato un'apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma
 - c. abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma

- d. abbiano prestato un periodo di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma
 - e. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica (18) mesi) di cui alle lettere c) e d) devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio
3. La domanda con i documenti viene sottoposta al Consiglio che, accertata l'esistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, ammette l'iscrizione all'Albo oppure la nega, specificando, in questo caso le ragioni del diniego
 4. E' fatto obbligo agli iscritti di dare comunicazione alla Segreteria del Collegio mediante lettera raccomandata ed avviso di ricevimento di ogni eventuale cambio di residenza o domicilio